STATUTO

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Norme applicabili

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Bologna la Società Cooperativa Sociale, denominata "C.A.D.I.A.I. - Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia Società Cooperativa Sociale" Soc. a r.l., in sigla "C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2073 (duemilasettantatre) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 3 - Norme applicabili

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del Socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle Cooperative Sociali e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - Scopo - Oggetto

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei	
servizi e delle attività ai sensi dell'articolo 1, lettera a, della Legge 381/91, nonché le	
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
112.	
Lo scopo mutualistico che i Soci della Cooperativa intendono, altresì, perseguire è	
quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale pre-	
stano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
condizioni economiche, sociali e professionali.	
La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente,	
delle prestazioni lavorative dei Soci.	
La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni	
lavorative di soggetti diversi dai Soci.	
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla L. 3	
aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i Soci instaurano con la	
Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ov-	
vero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
La tutela dei Soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti Sociali e dei Regola-	
menti interni. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità pre-	
valente ai sensi dell'art. 2514 del C.C. senza fini di speculazione privata.	
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio	
mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisi-	
to della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.	
111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
La Cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del Movimento Coope-	

rativo. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue Associazione Nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Art. 5 - Oggetto La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, come riformato dall'Art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici: a) offrire prestazioni di aiuto domestico e familiare, prestazioni assistenziali, prestazioni educative e prestazioni sanitarie alle persone di qualunque età che le richiedano direttamente o per il tramite di Enti o organismi preposti all'assistenza ed alla tutela della salute della popolazione; b) progettare e gestire servizi socio - assistenziali, educativi e sanitari alle persone a domicilio, sul territorio e in strutture semiresidenziali e residenziali, e più in particolare: b-1) gestire servizi socio - assistenziali rivolti ad anziani quali ad esempio: assistenza domiciliare, servizi residenziali, servizi semiresidenziali; b-2) gestire servizi educativi rivolti all'infanzia quali ad esempio: asili nido, scuole dell'infanzia, centri genitori/bambini, ludoteche, piccoli gruppi educativi, micronidi;

b-3) gestire servizi socio sanitari ed educativi rivolti a minori in condizione di disagio	
psichico e/o sociale a domicilio, sul territorio e in strutture semiresidenziali e resi-	
denziali;	
b-4) gestire servizi socio riabilitativi rivolti ad adulti in condizione di disabilità, disa-	
gio psichico e psico-sociale, dipendenza patologica e devianza;	
b-5) promuovere e gestire servizi di contrasto alla violenza di genere ed altre inizia-	
tive volte a favorire l'Empowerment femminile e la parità di genere.	
c) fornire servizi di sorveglianza sanitaria, prevenzione e protezione sui luoghi di la-	
voro e correlata formazione in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavo-	
ro rivolti ai lavoratori ed alle aziende al fine di promuovere la cultura della salute e	
sicurezza nei luoghi di lavoro;	
d) favorire la qualificazione e la formazione professionale dei propri Soci organiz-	
zando autonomamente o delegando a terzi corsi di formazione concernenti temi e	
materie pertinenti alle proprie attività;	
e) gestire interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
novembre 2000, n. 328, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112, tutti come successivamente modificati;	
f) organizzare e gestire interventi e prestazioni sanitarie;	
g) organizzare e gestire prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del	
Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;	
h) organizzare e gestire servizi per l'educazione, l'istruzione e la formazione profes-	
sionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le	
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	

i) provvedere ad organizzare attività per formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	
prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;	
l) servizi strumentali alle Imprese Sociali o ad altri Enti del Terzo Settore resi da enti	
composti in misura non inferiore al settanta per cento da Imprese Sociali o da altri	
Enti del Terzo Settore;	
m) prestare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavo-	
ro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;	
n) organizzare e gestire servizi relativi all'alloggio sociale, ai sensi del decreto del	
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni	
altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
o) provvedere all'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e suc-	
cessive modificazioni;	
q) provvedere alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati al-	
la criminalità organizzata.	
La Cooperativa ha per oggetto, inoltre, la realizzazione di tutte le attività accessorie	
necessarie al buon funzionamento dei servizi offerti e gestiti quali a titolo esemplifi-	
cativo:	
- svolgere attività di trasporto, in proprio o per conto terzi, connesse all'attività di	
cui ai punti precedenti;	

- svolgere ogni altra prestazione collegabile alle attività indicate ai punti precedenti,	
incluse quelle di ristorazione, di pulizia, e manutenzione delle strutture educative e	
assistenziali gestite;	
- svolgere ogni altra attività che possa contribuire direttamente o indirettamente al	
miglioramento ed al potenziamento dei servizi espletati dalla Cooperativa ed effet-	
tuare progettazioni (dirette o tramite terzi) per costruzioni e/o ristrutturazioni di lo-	
cali, di allestimenti ed in particolare di arredi, attrezzature ed impianti, e quant'altro	
necessario al fine di consentire la gestione dei servizi.	
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
realizzazione degli scopi sociali.	
Per la realizzazione del presente oggetto la Cooperativa potrà anche tra l'altro:	
A) costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, consorzi ed	
associazioni, sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa socia-	
le, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;	
B) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di	
attività, disciplinata da apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente	
ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni	
di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e	
seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. E' pertanto	
tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma nel	
rispetto comunque delle riserve di legge di cui all'art. 106 T.U. 385/93;	
C) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regio-	
ne e da Enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri	
organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;	

D) stipulare contratti, convenzioni, partecipare a Procedure di evidenza pubblica e a	
forme di Partenariato Pubblico Privato, assumere la concessione in appalto di lavori	
o servizi, in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministra-	
zioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;	
E) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge	
381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo del-	
la loro attività;	
F) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del	
codice civile;	
G) potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente Statuto;	
H) potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti di-	
sposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.	
La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione plu-	
riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
TITOLO III - Soci Lavoratori	
Art. 6 - Requisiti dei Soci	
Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo sta-	
bilito dalla legge. Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di	
agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
settori di cui all'oggetto della Cooperativa, ne condividano gli scopi e ne rispettino i	
Regolamenti e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini	
sociali.	
Il Socio lavoratore, con la propria adesione, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro,	

in conformità con l'apposito Regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 4, del presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa. Possono essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società. La Cooperativa potrà ammettere Soci, denominati Soci volontari, coloro che condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa intendano collaborare prestando la propria attività gratuitamente per il raggiungimento degli scopi sociali nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2 della legge 8 Novembre 1991 n. 381. Il numero dei Soci volontari non può comunque superare il 20% del numero complessivo dei Soci cooperatori. Possono, altresì, essere ammessi a Soci a norma dell'art. 11 L. 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali e che condividono gli scopi sociali della Cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo. Non potranno essere Soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in effettiva concorrenza o in contrasto con quest'ultima, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro; la deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. Art. 7 - Domanda di Ammissione a Soci Chi intende essere ammesso come Socio, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, cittadinanza, data e

luogo di nascita;
b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto del limite
massimo di legge, e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea or-
dinaria.
c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale
maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche com-
petenze possedute e l'intendimento di instaurare o l'esistenza di un ulteriore rappor-
to di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente Statuto e con l'apposito
Regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti della Cooperativa,
dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate da-
gli organi sociali.
Nella domanda di ammissione dei Soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, ol-
tre ai dati richiesti per gli altri Soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere per-
fettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I Soci volontari saran-
no iscritti in apposita sezione del libro Soci.
Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del
presente Statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla
domanda.
L'ammissione a Socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a
conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di
Amministrazione.
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della
stessa al soggetto interessato, gli Amministratori provvederanno all'annotazione nel
libro dei Soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione do-	
vrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati	
mediante raccomandata a.r. o tramite PEC qualora comunicata.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazio-	
ne, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima suc-	
cessiva convocazione.	
Il Consiglio di Amministrazione nella relazione di bilancio illustra le ragioni delle	
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.	
Art. 8 - Trasferimento delle quote - azioni	
Il Capitale Sociale dei Soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nomina-	
tive e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto	
verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
Art. 9 - Diritti e obblighi dei Soci	
La quota sottoscritta potrà essere versata a rate, nei termini da stabilirsi dal Consiglio	
di Amministrazione all'atto dell'ammissione.	
I Soci lavoratori sono obbligati:	
a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;	
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente	
adottate dagli organi sociali.	
I Soci lavoratori, inoltre:	
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti	

le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Coopera-	
tiva;	
c) contribuiscono alla formazione del Capitale Sociale, a partecipare al rischio d'im-	
presa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed	
allo stato dell'attività svolta;	
e) contribuiscono all'attività dell'Impresa Sociale a seconda della necessità e, in parti-	
colare, prestano il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto	
di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Coopera-	
tiva stessa.	
E' fatto divieto ai Soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che per-	
seguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di pre-	
stare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipolo-	
gia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento	
di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di Socio, presso altre	
Cooperative.	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal li-	
bro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
comunicazione da effettuarsi direttamente alla Cooperativa.	
Art. 10 - Perdita della qualità di Socio	
La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se il Socio è	
persona fisica ovvero anche per scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da	
persona fisica.	
Art. 11 - Recesso	

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio lavoratore:	
A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
a. subordinato:	
1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto di-	
sposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5;	
b. diverso da quello subordinato:	
1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.	
Il recesso non può essere parziale.	
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a.r. o tramite PEC	
alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
presente Statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il	
Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al Socio,	
che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
zione attivando le procedure previste all'art. 48.	
Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimen-	
to della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di re-	
cesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento	
della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si con-	
statano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
Art. 12 - Esclusione	
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi pre-	

visti dalla legge, nei confronti del Socio lavoratore:	
1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla	
Società;	
2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal prece-	
dente articolo 6;	
4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
a. subordinato:	
per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;	
2. per mutuo consenso;	
3. per dimissioni anche in periodo di prova;	
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, in caso di conseguente assun-	
zione presso diverso datore di lavoro.	
b. diverso da quello subordinato:	
1. per mutuo consenso;	
2. per recesso contrattuale comunicato dal Socio lavoratore;	
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del Socio la-	
voratore;	
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Coope-	
rativa;	
5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti	
dalla legge;	
6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'Impresa	
Sociale;	

7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti,	
dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che	
non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta	
o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo	
9 del presente Statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministra-	
zione;	
10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, at-	
tività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ordina-	
ria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i Soci lavoratori che abbiano raggiunto	
il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità,	
fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevi-	
mento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Ammini-	
strazione.	
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di	
esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevi-	
mento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Ammini-	
strazione.	
Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione atti-	
vando le procedure previste dall'Art. 48, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
cazione.	

Art. 13 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai Soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC qualora comunicata.

Le controversie che insorgessero tra i Soci lavoratori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie potranno essere regolate ai sensi dell'Art. 48 del presente Statuto. Analogamente, i Soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno promuovere le procedure previste dall'art 48 del presente Statuto, con atto comunicato a mezzo raccomandata a.r. alla Cooperativa o tramite PEC, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I Soci lavoratori receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata di quelle ad essi eventualmente dovute per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art. 28 del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio lavoratore, diventa operativo eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall' approvazione del predetto bilancio.

Per le quote assegnate al Socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque

anni. I Soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. Art. 15 - Morte del Socio In caso di morte del Socio lavoratore, il diritto degli eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite, nonché al pagamento dei dividendi maturati si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo. Gli eredi dovranno presentare, unitamente alla richiesta della liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Art. 16 - Prescrizione dei diritti I Soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del Socio lavoratore defunto, dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro e non oltre i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto Sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale. Art. 17 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavoratori Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori è determinato da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i Soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi del-

la contrattazione collettiva nazionale e, se vigente, territoriale, tenendo, altresì, conto	
della quantità e qualità del lavoro prestato.	
Per i Soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trat-	
tamento complessivo dei Soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro	
prestato, così come disciplinato dal Regolamento Interno e, comunque, in assenza di	
contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per pre-	
stazioni analoghe.	
Ai fini del trattamento economico dei Soci lavoratori si applica il rapporto concer-	
nente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs.	
112/2017.	
Il Regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finan-	
ziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio nell'ambito della propria	
struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esi-	
genze produttive.	
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano	
l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà	
deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio.	
L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, pe-	
riodo neutro a tutti gli effetti.	
TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI	
Art. 18 - Soci Sovventori	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere	
ammessi alla Cooperativa Soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio	

1002 N. FO	
1992, N. 59. Possono essere Soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i sog-	
getti diversi.	
I Soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci sovventori diversi dalle	
persone fisiche possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli	
Amministratori deve comunque essere costituita da Soci lavoratori.	
Art. 19 - Conferimenti dei Soci sovventori	
I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presen-	
te Statuto.	
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono	
rappresentati da azioni nominative trasferibili.	
Il valore di ciascuna azione è di Euro 100.	
Art. 20 - Acquisto della qualità di Socio Sovventore	
L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con de-	
liberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:	
a) l'importo complessivo dell'emissione;	
b) l'eventuale diritto di opzione dei Soci lavoratori sulle azioni emesse;	
c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato	
in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai Soci lavoratori;	
d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il Socio sovven-	
tore può esercitare la facoltà di recesso.	
Il rapporto con i Soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformi-	
tà alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato	

dall'Assemblea ordinaria.	
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al	
Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
Art. 21 - Diritti dei Soci Sovventori	
A ciascun Socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.	
A ciascun Socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attri-	
buiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.	
Nel caso in cui il Socio lavoratore sia anche Socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad	
un solo voto quale Socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538,	
comma 2°, del codice civile.	
L'esercizio del diritto di voto del Socio sovventore, spetta a colui che, alla data	
dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.	
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori non deve superare, in	
ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci. Qualora, per qualunque motivo, si	
superi uno di tali limiti i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un	
coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
In caso di riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite, il Capitale dei	
Soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei Soci lavoratori.	
Art. 22 - Obblighi dei Soci Sovventori	
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano	
le disposizioni dettate per i Soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del	
rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione.	
I Soci sovventori sono obbligati:	

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento; 2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. Art. 23 - Trasferimento delle azioni dei Soci Sovventori Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione. Art. 24 - Recesso dei Soci Sovventori Il recesso dei Soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai Soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 1 lettera d), art. 20. In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente Statuto. Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei Soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto a quelle dei Soci lavoratori. Art. 25 - Possessori di azioni di partecipazione cooperativa Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente Statuto. In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vi-

genti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se inte-	
ramente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per	
un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve	
indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e deposi-	
tato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
Il valore di ciascuna azione è Euro 100,00 (cento/00).	
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura	
non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai Soci della Cooperativa, i quali	
possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i Soci lavorato-	
ri.	
All'atto dello scioglimento della Società Cooperativa le azioni di partecipazione coo-	
perativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per	
l'intero valore nominale.	
La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione	
del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte	
della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.	
La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in con-	
formità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato	
dall'Assemblea ordinaria dei Soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata	
minima del rapporto sociale.	
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal	
Regolamento di emissione;	
2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente	

adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
TITOLO V - Patrimonio Sociale e bilancio	
Art. 26 - Patrimonio Sociale	
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale dei Soci lavoratori, che è variabile e formato da un numero il-	
limitato di quote nominative, ciascuna di valore non inferiore e non superiore ai limi-	
ti consentiti dalle leggi vigenti;	
b) dal capitale sociale dei Soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresenta-	
to da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00), de-	
stinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
ne o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente Statuto;	
c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa	
ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00);	
d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai Soci lavoratori e dai soggetti	
diversi;	
e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo	
articolo 28;	
f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
g) dalla riserva straordinaria.	
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conse-	
guentemente i Soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i Soci lavoratori né	
durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del	
Codice Civile.	

Art 27 - Esercizio Sociale - Bilancio - Ristorni	
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla re-	
dazione del Bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
Nella Nota Integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svol-	
ta con i Soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
Gli Amministratori documentano, sempre nella Nota Integrativa, la condizione di	
prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
Il Bilancio deve essere accompagnato dalla Relazione sulla gestione, nella quale, in	
particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella ge-	
stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il ca-	
rattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società. Nella suddetta Relazione	
gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con ri-	
guardo all'ammissione dei nuovi Soci.	
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120	
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta	
alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari	
esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottan-	
ta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della sca-	
denza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio Sociale, dovrà	
enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il pro-	
lungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.	
Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella rela-	
zione sulla gestione.	

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può	
deliberare, in favore dei Soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ri-	
storno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero	
mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e	
versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e	
5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stan-	
ziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli Amministrato-	
ri.	
La ripartizione del ristorno ai Soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale	
alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle	
ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio Sociale ed in relazione al livello di in-	
quadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti	
dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dell'apposito Regolamento interno,	
ai sensi dell'art.2521 codice civile.	
Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle coo-	
perative a mutualità prevalente.	
Art. 28 - Destinazione dell'utile	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto desti-	
nandolo:	
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
ne, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
c) un'eventuale quota destinata ai Soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e se-	
condo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente ver-	
sato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:	
1) ai Soci lavoratori, in misura non superiore, all'interesse massimo dei buoni postali	
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
2) ai Soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura	
non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;	
3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi siano essi Soci lavoratori o sog-	
getti diversi dai Soci lavoratori - in misura non superiore a quanto stabilito nel pre-	
cedente punto 1);	
e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato,	
nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutuali-	
stici ai fini fiscali;	
f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
L'Assemblea, potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge	
per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposi-	
zioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle ri-	
serve indivisibili.	
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la	
rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ri-	
costituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.	
TITOLO VI - GOVERNO DELLA SOCIETA'	
Art. 29 - Organi Sociali	
Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea dei Soci;	

b) il Consiglio di Amministrazione;	
c) il Collegio dei Sindaci se nominato;	
d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperati-	
va.	
SEZIONE I -ASSEMBLEA	
Art. 30 - Convocazione	
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente	
l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella se-	
de o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della se-	
conda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima,	
secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:	
a) pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" almeno quindici giorni prima di	
quello fissato per l'adunanza;	
b) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni	
prima di quello fissato per l'adunanza;	
ed in aggiunta:	
c) avviso comunicato ai Soci, a mezzo lettera anche a mano, raccomandata a.r., fax,	
PEC o posta elettronica, ovvero utilizzando qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo	
almeno otto giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal libro Soci;	
d) l'affissione presso la sede Sociale.	
Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbli-	
gatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diret-	
ta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, fra cui, a	
titolo esemplificativo:	

a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima	
dell'adunanza;	
b) la comunicazione a mezzo lettera anche a mano, raccomandata a.r., fax, PEC o po-	
sta elettronica, ovvero utilizzando qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno	
otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro Soci.	
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa vali-	
damente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di vo-	
to e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale	
ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	
L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi)	
giorni ovvero 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo	
quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di eserci-	
zio.	
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo cre-	
da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trat-	
tare, dal Collegio Sindacale o da tanti Soci che esprimano almeno un decimo dei voti	
spettanti ai Soci lavoratori ed ai Soci sovventori.	
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla	
data della presentazione della richiesta.	
La convocazione su richiesta di Soci non è ammessa per argomenti sui quali	
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla ba-	
se di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
Art. 31 Assemblea ordinaria	
L'Assemblea ordinaria:	

1) approva il Bilancio d'esercizio con la Relazione sulla gestione del Consiglio di	
Amministrazione;	
2) approva il Bilancio sociale redatto in conformità con le linee guida stabilite con de-	
creto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs.112/2017;	
3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consi-	
glio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 38	
del presente Statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;	
4) nomina i componenti della Commissione Elettorale - che avrà le funzioni di	
cui al successivo articolo 37- e ne determina l'eventuale compenso;	
5) determina la misura dei compensi e/o del gettone di presenza da corrispondersi	
agli Amministratori per la loro attività collegiale;	
6) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componen-	
ti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spet-	
tanti; ne delibera l'eventuale revoca per giusta causa;	
7) conferisce e revoca, su proposta motivata del Collegio Sindacale se nominato,	
l'incarico di Revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gen-	
naio 2010, n. 39 secondo quanto previsto nel successivo art. 45 del presente Statuto e	
determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali	
criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;	
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto inca-	
ricato della Revisione legale dei conti, se nominato;	
9) approva i Regolamenti, nel rispetto dell'art. 2521 C.C., previsti dal presente Statu-	
to con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;	
10) delibera sulle domande di ammissione del Socio non accolte dal Consiglio di	
Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione	

della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pro-	
nuncia assembleare;	
11) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte,	
nel rispetto delle disposizioni dell'apposito Regolamento ai sensi della Legge	
142/2001 e successive modifiche e dalle leggi vigenti in materia;	
12) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 27 del presente	
Statuto;	
13) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente	
Statuto;	
14) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente Statuto approvandone	
annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo pa-	
rere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.	
L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua	
competenza e, ferma restando la responsabilità degli Amministratori per gli atti	
compiuti, autorizza il Consiglio di Amministrazione sulle materie ad essa rimesse	
dallo stesso organo amministrativo e dal presente Statuto.	
Art. 32 Assemblea straordinaria	
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per de-	
liberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua	
competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presen-	
te Statuto alla competenza del Consiglio d'Amministrazione: la fusione nei casi pre-	
visti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di	
sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresen-	

tanza della Società; gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative, il tra-	
sferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
Art. 33 - Quorum costitutivi e deliberativi	
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:	
in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno	
dei voti spettanti ai Soci;	
In seconda convocazione:	
a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia il numero dei voti	
dei Soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto;	
b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappre-	
sentato un numero di Soci pari a 1/5 degli aventi diritto al voto.	
Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
dell'Assemblea. Potranno essere adottate e regolamentate, nel rispetto delle disposi-	
zioni di legge, ulteriori modalità di espressione di voto, anche con mezzi elettronici, a	
condizione che garantiscano i necessari requisiti di sicurezza nella identificazione e	
nel conteggio.	
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in	
prima convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o	
rappresentati; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente	
con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati; l'Assemblea straordi-	
naria delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti o rappre-	
sentati.	
Per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria, sia in	
prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole	
dei 3/5 dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.	
act of o act von spetimin in ooci presenti o inppresentati.	

Sono salve eventuali superiori maggioranze previste dalla legge. Art. 34 - Intervento - Voto - Rappresentanza Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci lavoratori e nel libro dei Soci sovventori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote e azioni sottoscritte. Ogni Socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote e delle azioni possedute. Ciascun Socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente Statuto. Al fine di ampliare gli strumenti a loro disposizione e di consentire loro una più agevole partecipazione i Soci, se previsto nell'avviso di convocazione, potranno esercitare il loro diritto di intervento e di voto all'Assemblea anche facendo uso di mezzi di telecomunicazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, e a condizione che vengano garantite l'identificazione dei partecipanti, l'esercizio del diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni. Per mezzi di telecomunicazione si intende qualsiasi mezzo tecnologico idoneo a realizzare la partecipazione a distanza. L'Assemblea - che in tale ipotesi verrà considerata ibrida in quanto i soci potranno scegliere se partecipare fisicamente o utilizzando il mezzo di telecomunicazione - si considererà comunque tenuta presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione in cui si terrà la riunione fisica dei Soci. Nell'avviso di convocazione verranno rese note - anche con riferimento al sito Internet - le modalità con le quali il Socio potrà intervenire e votare all'Assemblea ed il mezzo di comunicazione all'uopo individuato. La materia potrà essere disciplinata

da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le mag-

gioranze prescritte per l'Assemblea Straordinaria.	
I Soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, per ciascuna Assemblea, soltanto da un	
altro Socio appartenente alla medesima categoria di Socio lavoratore o sovventore,	
che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega	
scritta. Ciascun Socio può rappresentare non più di due Soci.	
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra	
gli atti Sociali.	
Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno	
partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.	
L'impugnazione di deliberazione Assembleare può essere proposta dai Soci solo	
quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente, il	
cinque per cento degli aventi diritto al voto.	
Art. 35 - Presidenza dell'Assemblea	
L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e in sua	
assenza, dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione o da persona designata	
dall' Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
La nomina del segretario e, quando occorreranno, degli scrutatori, è fatta	
dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
Il segretario può essere un non Socio.	
Il Presidente dell'Assemblea, verifica la regolarità della costituzione, accerta	
l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risul-	
tati delle votazioni.	
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assem-	
blea e dal segretario.	

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. Art. 36 Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei Soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Per partecipare alle Assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Il rappresentante comune può esaminare i libri Sociali della Cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle Assemblee dei Soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la Società. **Art. 37 Commissione Elettorale** La Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea ordinaria, deve essere composta da un minimo di cinque ad un massimo di quindici soci e resta in carica per un triennio. La Commissione Elettorale ha tra i suoi compiti quello di presiedere alle modalità di raccolta delle candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Nello specifico, la Commissione Elettorale compone e presenta la lista per la elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base di autocandidature dei Soci e inserendo al suo interno candidati indipendenti selezionati nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel Regolamento Elettorale. Le modalità di funzionamento, le prerogative ed i criteri ai quali dovrà attenersi nella composizione della lista verranno stabiliti dall'Assemblea nel Regolamento Elettorale, salve le limitazioni poste nel successivo art. 38 del presente Statuto, che definisce i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Sezione II - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE Art. 38 - nomina - composizione - requisiti - durata Il Consiglio di Amministrazione si compone da nove a quindici Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i Soci lavoratori iscritti a libro soci da almeno tre mesi ovvero tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche nel rispetto di adeguati equilibri di genere, generazione ed esperienze e comunque assicurando: (i) la rappresentatività dei settori di attività come deliberata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 31; (ii) la non sovrapposizione di incarico tra Consigliere di amministrazione e Responsabili apicali della struttura aziendale, con esclusione della figura del Presidente; (iii) la presenza di un adeguato numero di Consiglieri Indipendenti come previsto al successivo paragrafo 7 del presente articolo 38. Nel rispetto delle leggi vigenti, un numero di Consiglieri non inferiori ad 1/3 può essere nominato tra i Soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei Soci finanziatori persone giuridiche. Possono essere eletti Consiglieri anche i Soci volontari presenti in Cooperativa ai sensi dell'art. 6 in misura comunque non superiore al 20% del numero complessivo degli Amministratori.

Fermo restando i criteri indicati al secondo comma del presente articolo 38, i Consi-	
glieri Soci vengono eletti tra coloro che rispondono a tutti i seguenti requisiti:	
a) hanno un'anzianità da Socio minima di 3 anni, maturata entro il primo	
semestre dell'anno in cui si svolgono le elezioni;	
b) non hanno in atto cause legali o vertenze sindacali individuali con la	
Cooperativa;	
c) non sono incorsi in più di un provvedimento disciplinare lieve (richiamo	
verbale o scritto) negli ultimi due anni;	
d) non sia stato accertato a loro carico il mancato rispetto delle indicazioni	
contenute nel Codice Etico e di comportamento aziendale;	
e) hanno partecipato ad almeno 2 Assemblee dei Soci negli ultimi 3 anni	
Il Regolamento Elettorale può altresì stabilire titoli preferenziali al fine di garantire	
una composizione del Consiglio di Amministrazione ispirata ai principi cooperativi,	
che tenga conto della realtà sociale della Cooperativa, delle professionalità ed espe-	
rienze maturate.	
In relazione al numero dei Consiglieri, un numero adeguato e non inferiore a due di	
Amministratori della Cooperativa devono essere "Indipendenti", intendendosi tali	
coloro che - dotati di alto profilo professionale, manageriale e reputazionale e non	
intrattenendo, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla	
Cooperativa stessa quali le Organizzazioni di rappresentanza, relazioni tali da con-	
dizionarne attualmente l'autonomia di giudizio - possano portare esperienza gestio-	
nale ed offrire una garanzia di imparzialità anche a tutela del patrimonio intergene-	
razionale.	
Per i Consiglieri Indipendenti non sono necessari i requisiti di cui al precedente pa-	
ragrafo 5 del presente articolo 38.	

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo le deci-	
sioni di volta in volta prese dall'Assemblea; in ogni caso gli Amministratori scadono	
alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
all'ultimo esercizio della loro carica.	
Gli Amministratori sono rieleggibili, ma il numero di Consiglieri eleggibili oltre il	
terzo mandato consecutivo è pari ad 1/3, arrotondato per eccesso, dei Consiglieri	
eleggibili.	
Eventuali condizioni particolari attinenti alla rielezione degli Amministratori po-	
tranno essere disciplinate nell'apposito Regolamento Elettorale approvato	
dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze prescritte per l'Assemblea	
Straordinaria.	
Non si prevedono limiti al cumulo delle cariche.	
I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare	
il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici	
incarichi in conformità del presente Statuto, entro i limiti complessivi fissati	
dall'Assemblea.	
Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e uno o più Vice Presidente; può dele-	
gare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno de-	
gli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo o può nominare eventuali Di-	
rettori, compreso un eventuale Direttore Generale, fissandone le mansioni, le re-	
sponsabilità e le retribuzioni; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega ol-	
tre alle materie di cui all'art. 2381 del C.C., anche i poteri in materia di ammissione,	
di recesso e di esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
con i Soci.	

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore	
può chiedere agli organi eventualmente delegati, che in Consiglio siano fornite in-	
formazioni relative alla gestione della Società.	
Art. 39 Formazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione	
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti mediante il criterio di li-	
sta.	
La Commissione Elettorale di cui all'art. 37 compone la lista sulla base di autocandi-	
dature, nel rispetto dei principi di cui all'art. 38.	
Fermo quanto previsto dall'art. 38, le modalità di formazione della lista e la compo-	
sizione della stessa sono più dettagliatamente disciplinate dal Regolamento Elettora-	
le.	
Art. 40 - Competenza e riunioni	
Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la	
gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa; gli spetta fra l'altro, a titolo	
esemplificativo:	
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
b) redigere il Bilancio sociale salva la necessaria autorizzazione Assembleare	
nei casi previsti dal presente Statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle pre-	
scrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mu-	
tualità prevalente;	
c) discutere ed approvare i piani strategici, industriali e finanziari della Coope-	
rativa;	
d) valutare l'andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati	
ottenuti con quelli programmati;	
e) esaminare ed approvare preventivamente le operazioni di carattere strategi-	

co economico, patrimoniale o finanziario della Cooperativa;	
f) verificare la adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e conta-	
bile della Cooperativa predisposto dagli organi delegati, anche in funzione	
della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita di conti-	
nuità aziendale;	
g) definire le modalità per l'attuazione e la valorizzazione del rapporto mutua-	
listico e per lo sviluppo delle attività sociali della Cooperativa;	
h) definire le politiche della Cooperativa in materia di gestione delle risorse	
umane e del loro sviluppo, nonché quelle relative alla loro valorizzazione at-	
traverso la formazione ed il presidio dell'identità aziendale cooperativa, con	
particolare riferimento a quella dei dirigenti e dei quadri;	
i) compilare i Regolamenti previsti dal presente Statuto da sottoporre	
all'approvazione dell'Assemblea.	
Le competenze e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono discipli-	
nate da apposito Protocollo di Governance approvato dal Consiglio di Amministra-	
zione.	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due	
consiglieri, o dal Collegio Sindacale, anche in località diversa dalla sede Sociale pur-	
ché in Italia.	
L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di tele-	
comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia	
consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare do-	
cumenti, di intervenire oralmente e di votare in tempo reale su tutti gli argomenti.	
La convocazione può essere fatta a mezzo lettera anche a mano, raccomandata a.r.,	

fax, PEC o posta elettronica, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, da spe-	
dirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo	
telegramma, fax, PEC o posta elettronica, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
scopo, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
giorno prima della riunione.	
Il Presidente può legittimamente indicare nell'avviso di convocazione che la riunione	
si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché tale scelta sia	
presa in modo diligente e sia volta al corretto esercizio dei diritti sociali da parte dei	
partecipanti, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.	
In difetto di avviso il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di tutti i	
suoi membri e dell'organo di controllo ove nominato.	
Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio	
d'Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle mate-	
rie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.	
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori	
in carica.	
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
Le votazioni sono normalmente palesi.	
Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sin-	
dacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.	
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Ammini-	
strazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società	
dell'operazione.	
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.	

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale, dagli Amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai Soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli Amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci. L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori può essere esercitata da Soci che rappresentino la misura minima di 1/3.

Art. 41 - Sostituzione degli Amministratori

In caso di mancanza di uno o più Consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 c.c. purché la maggioranza sia sempre costituita da Soci lavoratori e comunque da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 42 - Presidente

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma socia-

le.	
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quie-	
tanze.	
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
qualsiasi grado di giurisdizione.	
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei	
propri poteri, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale	
procura, a dipendenti della Società e/o a soggetti terzi.	
Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
all'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i Consiglieri. In caso di assenza o di im-	
pedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.	
SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
Art. 43 - Collegio Sindacale	
Nomina - Composizione - Durata - Decadenza	
Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea a norma del precedente	
art.31, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requi-	
siti di legge. I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e	
sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendesse-	
ro indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del Collegio Sindacale è nomi-	
nato dall'Assemblea.	
Sono incompatibili con la carica di sindaco gli Amministratori di Società collegate o	
controllate.	

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione di Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili. Art. 44 - Competenza e riunioni Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis del Codice Civile. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'intervento alle adunanze del Collegio Sindacale può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di svolgere le dovute verifiche come da norme di legge, di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo; la loro partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità previste dall'articolo 40 per il Consiglio di Amministrazione e, dall'articolo 34 per le Assemblee dei Soci. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Col-

legio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte	
dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Ammi-	
nistrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvi-	
si fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare	
specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti	
nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inol-	
tre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice ci-	
vile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111-septies. R.D. 30	
marzo 1942, n.318.	
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	
anche individuale, deve essere redatto verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento	
a Società controllate, sull'andamento delle operazioni e dovrà compilarsi verbale da	
inserirsi nell'apposito libro.	
L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può essere esercitata da Soci che	
rappresentino la misura minima di almeno 1/3.	
La denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa	
da almeno un decimo dei Soci.	
Art. 45 - Revisione legale dei conti	
La Revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di	
Revisione legale.	
L'incarico di Revisione legale è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del	
Collegio Sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al	

revisore o alla Società di Revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli even-	
tuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.	
L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata	
per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
Oltre ai casi di legge, sono ineleggibili all'incarico di Revisione legale e, se eletti, ne	
decadono i soggetti che si trovino nelle condizioni previste agli artt. 2399.	
Nel caso di Società di Revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e quali-	
ficazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e suc-	
cessive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferi-	
mento ai Soci della medesima ed ai soggetti incaricati della Revisione legale.	
Il Revisore o la Società incaricati della Revisione legale dei conti, conformemente alle	
prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successi-	
ve disposizioni di attuazione:	
a) esprimono con apposita Relazione un giudizio sul Bilancio di esercizio e sul Bilan-	
cio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della Revisione legale;	
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.	
Il Revisore o la Società incaricata della Revisione legale dei conti esercitano, inoltre,	
le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010,	
n. 39 e successive disposizioni di attuazione.	
Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'Assemblea potrà	
affidare la Revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE	
Art. 46 - Scioglimento	
La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli Amministratori ne	
daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo	
scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modifica-	
zioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:	
a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di plu-	
ralità di Liquidatori;	
b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza	
della Società;	
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei Liquidatori, con	
particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del va-	
lore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in	
funzione del migliore realizzo.	
Ai Liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la li-	
quidazione della Società.	
La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa	
eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le	
maggioranze previste per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. I Soci che	
non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquida-	
zione hanno diritto di recedere.	
Art. 47 - Devoluzione patrimoniale	
In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero pa-	
trimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	

zione, dedotti nell'ordine:	
a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente	
maturati;	
b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai Soci sovventori, eventualmente rivaluta-	
ti e i dividendi eventualmente maturati;	
c) il rimborso delle quote versate dai Soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i di-	
videndi eventualmente maturati;	
d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi.	
Art. 48 - Clausola di mediazione ed arbitrato	
Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so-	
ciale, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari e quelle pro-	
mosse da o contro gli Amministratori, i Sindaci ed i Liquidatori, verranno deferite	
all'Organismo di Mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, Organi-	
smo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n.11 del Registro degli	
organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.	
Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà de-	
finita mediante Arbitrato amministrato dal Regolamento della Camera Arbitrale di	
Bologna alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.	
L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispet-	
to delle norme inderogabili del codice di procedura civile.	
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con	
delibera Assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi	
dei Soci. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, eser-	
citare il recesso.	
Art. 49 - Clausole mutualistiche e disposizioni finali	

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei Soci lavoratori e sovventori, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n.59. Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 27, 28 e 47 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di Società per azioni e di Imprese Sociali di cui al D.lgs. 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Art. 50 Norme Transitorie Per la formazione della prima lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea in occasione della nomina del primo Consiglio di Amministrazione successivo all'approvazione delle modifiche statutarie del 01 dicembre 2022 non si applicherà quanto previsto dal precedente articolo 38 comma 7 in relazione alla nomina di Consiglieri indipendenti. Ne consegue che la Commissione Elettorale nella formazione della lista non dovrà inserire al suo interno Amministratori "indipendenti". L'art. 38 comma 7 si applicherà a decorrere dalla nomina del secondo Consiglio di Amministrazione successivo all'approvazione delle modifiche statutarie del 01 di-

cembre 2022.

F.to Franca Guglielmetti

F.to Dott. TOMMASO GHERARDI Notaio